

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Principi generali e finalità

Art. 3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 5 - Orari e periodi di esercizio delle attività

Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

Art. 7 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art.1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS), alla Circolare del Ministero dell'Interno prot.n.657/pas/u/0038871/12001 del 19/03/2018, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali, regionali e decreti dell'AAMS.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - d) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc...), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette, giochi da tavolo e di società, nonché giochi che si avvalgono di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - b) il gioco del bingo, sostitutivo del tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali

attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2 **Principi generali e finalità**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e, nei locali ove esso si svolge, determina la riduzione degli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. Nel contempo intende limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione intende, altresì, disincentivare il gioco che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione, di educazione e pubblicizzazione; si propone, inoltre, di favorire la continuità affettiva familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero.
3. L'Amministrazione promuove, in collaborazione con ASL e associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, iniziative di formazione per il personale operante in dette attività finalizzate alla prevenzione degli eccessi.
4. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire la degenerazione patologica del fenomeno;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento, con possibile ricorso al prestito a usura, sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
5. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate nel rispetto della normativa relativa alla salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.
6. L'Amministrazione si propone di monitorare puntualmente l'incidenza del fenomeno sul territorio e sui cittadini e si impegna ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

Art.3

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente e di quanto disciplinato dal presente regolamento e dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot.n.657/pas/u/0038871/12001 del 19/03/2018.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale, con tagliando cartaceo e/o ricevute, acquistabili direttamente presso l'esercente o attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte del gestore nazionale sulla base della normativa nazionale vigente.

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Le sale dedicate e l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 500 metri da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, cimiteri, impianti sportivi pubblici e privati; ospedali e strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, studi medici, farmacie, luoghi di aggregazione giovanile, discoteche, biblioteche, musei, oratori, ludoteche, centri anziani, uffici Comunali, fermate autobus di linee urbane e extraurbane, sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.
2. Al fine della quantificazione della distanza di cui al precedente punto, essa dovrà essere misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.
3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. n.5/2013 e ss.mm.ii. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
4. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica, altresì, alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S. presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86/88 del T.U.L.P.S.
5. Ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro costituisca facile incentivo al gioco, è vietata l'installazione di sportelli bancari, postali o bancomat all'esterno, alla distanza prevista ai commi precedenti, e all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita di denaro.

6. Per esigenza di decoro urbano e tutela del patrimonio storico – monumentale, nel centro storico e la zona di completamento prevista dal PRG, come evidenziato nell'allegata planimetria e negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, è vietata l'installazione di apparecchi meccanici e congegni semiautomatici ed elettronici da trattenimento, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, oltreché l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse e di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, meglio specificate ai commi 1 e 2, dell'Art. 3, del presente Regolamento.
7. I divieti di cui al comma precedente si applicano altresì ai locali di proprietà del Comune e delle Società partecipate.
8. I locali adibiti alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, con espresso divieto di utilizzo di locali interrati o seminterrati, e dovranno avere accesso direttamente dalla pubblica strada.

Art. 5

Orari e periodi di esercizio delle attività

1. Gli orari e i periodi di apertura delle sale dedicate, nonché gli orari e i periodi di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall' esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo, sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari e i periodi di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) individuazione di orari e di periodi che non penalizzino determinate tipologie di gioco e conseguentemente di attività commerciali a favore di altre;
 - b) determinazione di specifiche fasce orarie e periodi di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari e periodi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

Art. 6

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che in modo particolare prescrivono:
 - a) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti;
 - b) l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;

- c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A3 (mm.297 x 420) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e lingue orientali in caratteri chiaramente leggibili.
 - e) divieto per i minori di assistere all'attività di gioco da parte di terzi all'interno degli esercizi.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un cartello contenente la seguente avvertenza "IL GIOCO PUO' CREARE DIPENDENZA PATOLOGICA ed un cartello contenente la seguente avvertenza " DIVIETO DI ACCESSO AI MINORI DI ANNI 18", che dovrà avere le dimensioni minime del formato A3 (mm.297 x 420) e dovrà essere scritto in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e lingue orientali in caratteri chiaramente leggibili.
 3. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. E' vietata l'installazione di insegne luminose, a luminosità intermittente o qualsiasi altro tipo di insegna all'interno e all'esterno dei locali; altresì è vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.
3. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto ad evidenziare il fenomeno del GAP (gioco di azzardo patologico) i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
4. I gestori delle sale da gioco, sono tenuti, altresì, a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.
5. I pubblici esercizi possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse e l'Amministrazione comunale consegnerà al titolare una targa di riconoscimento per il mancato esercizio delle attività di giochi.

Art. 8
Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. I soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'A.A.M.S. ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni relative alle attività di gioco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge regionale n.5 del 05/08/2013.
4. Il Comune incamera i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50% a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo e/o per il supporto a progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale da destinare a persone con accertate e documentate problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico e alle relative famiglie.

Art. 9
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sostituisce ogni precedente provvedimento Comunale, e potrà essere aggiornato a seguito di modifiche della normativa Statale e Regionale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge Statali e Regionali vigenti, anche successive, in materia.